

# **Ordinanza sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell'economia nel campo dell'accreditamento (Oemo-Acc)**

**Modifica del 22 giugno 2011**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 10 marzo 2006<sup>1</sup> sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell'economia nel campo dell'accreditamento è modificata come segue:

*Art. 1 cpv. 1*

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) o del Servizio di accreditamento svizzero (SAS) nel campo dell'accreditamento.

*Art. 1a cpv. 1*

<sup>1</sup> Chi occasiona una decisione o domanda una prestazione nel campo dell'accreditamento deve pagare un emolumento.

*Art. 3*                    Disborsi

<sup>1</sup> I disborsi sono parte costitutiva dell'emolumento e vengono calcolati separatamente.

<sup>2</sup> Sono considerate disborsi in particolare le spese supplementari relative a una singola attività assoggettata, segnatamente le spese per materiali sperimentali speciali, impianti completivi, documentazione speciale e software utilizzabili una sola volta.

<sup>3</sup> In caso di riutilizzo di materiali sperimentali speciali, impianti completivi, documentazione speciale e software, i disborsi possono essere suddivisi tra i richiedenti.

<sup>1</sup>    RS 946.513.7

**Art. 6** Emolumenti secondo il tempo impiegato

La tariffa dell'emolumento per un'ora di lavoro ammonta a:

	franchi
a. per il personale del settore amministrativo	130.–
b. per i periti principali del settore accreditamento	220.–

**Art. 7 cpv. 1**

<sup>1</sup> Con la domanda di accreditamento il richiedente deve pagare un emolumento d'iscrizione di 1500 franchi per i lavori pertinenti (apertura dell'incartamento, documentazione, informazioni).

**Art. 8** Emolumento annuo

<sup>1</sup> *Concerne soltanto i testi tedesco e francese.*

<sup>2</sup> Ammontare dell'emolumento annuo per:

	franchi
a. gli organismi di ispezione e di certificazione per prodotti e persone nonché per i produttori di materiale di riferimento	3850.–
b. i laboratori di taratura e i laboratori di prova tipo A	2000.–
c. i laboratori di prova tipo B	2450.–
d. i laboratori di prova tipo C, gli organizzatori di prove di attitudine e gli organismi di certificazione del personale	3100.–
e. gli organismi di certificazione per sistemi di gestione	2000.–
f. e per ciascun certificato valido supplementare	25.–

<sup>3</sup> I laboratori di taratura, i laboratori di prova, gli organismi d'ispezione e gli organismi di certificazione per prodotti e persone pagano un importo aggiuntivo annuo di 500 franchi per ogni sede.

<sup>4</sup> Le organizzazioni con più organismi accreditati secondo il capoverso 2 lettere a–d usufruiscono dei seguenti ribassi:

- a. 20 per cento dell'emolumento annuo, se hanno due organismi;
- b. 30 per cento dell'emolumento annuo, se hanno tre o più organismi.

<sup>5</sup> Gli emolumenti annui non possono superare i 35 000 franchi per organizzazione.

<sup>6</sup> In caso di rinuncia di un organismo all'accreditamento o di revoca dell'accreditamento gli emolumenti per l'anno corrente devono essere pagati *pro rata temporis* entro 60 giorni dopo la rinuncia all'accreditamento o dopo il passaggio in giudicato della revoca.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.

22 giugno 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

